

| **L. DELLA RAGIONE**  
*Magistrato*

| **R. MUZZICA**  
*Magistrato*

con la collaborazione di  
**S. PIANCASTELLI**  
e **D. BALENA**

# La riforma del Processo PENALE

Commento al Decreto correttivo Cartabia 2024  
e alla L. 24 novembre 2023, n. 168 (Femminicidio)

| **Formulario degli atti del processo  
penale scaricabile *online***

  
**Neldiritto**  
Editore

# Capitolo 1

## Le novità processuali del Decreto Correttivo Cartabia del 2024

### SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Processo telematico. - 3. Avocazione e risoluzione delle stasi processuali. - 4. Atti e partecipazione a distanza. - 5. Notificazioni. - 6. Processo in assenza. - 7. Procedimenti speciali. - 8. Udienza filtro. - 9. Le disposizioni in tema di pene sostitutive ed il c.d. meccanismo di *sentencing* - 10. Rito cartolare e concordato in appello - 11. Le disposizioni in tema di Giustizia riparativa

### 1. Premessa

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

L’intervento è stato particolarmente ampio e articolato e ha implicato l’introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle principali leggi complementari ai due codici.

Filo conduttore degli interventi di riforma è l’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Su queste basi, sono stati interessati molteplici istituti del processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari al dibattimento, dai riti alternativi al processo *in absentia* ed ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.

L’ampiezza dell’intervento ha reso necessaria l’adozione di taluni correttivi.

### 2. Processo telematico.

Il legislatore delegato è intervenuto anzitutto sul disposto dell’art. 110 c.p.p., che detta la disciplina sulla forma degli atti.

Il novellato art. 110 c.p.p. pone una regola di carattere generale in base alla quale *«quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza»*.

Emerge chiaramente l'obbligo di formare l'atto in modalità digitale, salvo eccezioni che sono individuate dal legislatore stesso. In questo senso, quindi, dal novellato art. 110 c.p.p. si evince la svolta impressa dalla riforma che consiste nel concepire l'atto come nativo digitale e non più come analogico.

Il primo comma della disposizione chiarisce che, con riferimento all'atto digitale, devono esserne garantite l'**autenticità** (assicurata da sistemi di firma digitale o firma elettronica certificata), l'**integrità**, la **leggibilità** (l'atto deve essere consultabile anche attraverso software gratuiti), la **reperibilità** (intesa come libera accessibilità dell'atto) e la **segretezza** (che viene assicurata dall'adozione di tecnologie crittografiche).

La regola che prescrive la genesi dell'atto in formato digitale incontra un'eccezione con riguardo agli atti che *«per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico»* (art. 110, comma 3, c.p.p.) e che, pertanto, continueranno ad essere generati in formato analogico. A titolo solo esemplificativo, la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 150/2022 richiama la memoria dell'imputato in stato di detenzione, caratterizzata da esigenze contingenti e specifiche tali da impedire la genesi digitale.

Tuttavia, la deroga non esclude ma differisce la digitalizzazione dell'atto, dal momento che il comma 4 dell'art. 110 c.p.p., relativamente ai casi in cui l'atto venga generato in forma cartacea, prescrive la conversione dello stesso, *«senza ritardo»*, in copia informatica da parte dell'ufficio che lo ha formato o ricevuto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico.

La novella è intervenuta anche sull'art. 111 c.p.p., al fine di specificare i criteri da osservare per la sottoscrizione e la datazione degli atti redatti digitalmente.

I primi due commi della disposizione sono rimasti sostanzialmente inalterati, se non fosse per l'aggiunta, al comma 1, delle parole *«informatico e analogico»* dopo quella di *«atto»*, col chiaro intento di adattare le regole esistenti in materia di datazione all'atto nativo digitale.

Con specifico riguardo alla sottoscrizione degli atti, sono stati introdotti i commi *2-bis* e *2-quater*.

Quando l'atto è redatto in forma di documento informatico, è prescritto l'impiego della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, che dovrà essere apposta *«nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici»* (comma *2-bis*).

Per quanto concerne le residue ipotesi in cui l'atto venga redatto analogicamente, il comma *2-quater* della disposizione in esame chiarisce che è sufficiente, laddove sia richiesta la sottoscrizione, la firma di propria mano, salvo che la legge non disponga diversamente.

È stato introdotto nel codice di rito l'art. 111-*bis* c.p.p. che impone, in ogni stato e grado del procedimento, il ricorso obbligatorio a modalità telematiche per il deposito di atti, memorie, richieste e documenti (art. 111-*bis*, comma 1, c.p.p.).

Il successivo comma 2 chiarisce che il deposito telematico deve assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione e che vengano garantite l'identità del mittente e del destinatario.

Specularmente a quanto previsto per la forma degli atti, anche il deposito telematico degli atti incontra alcune eccezioni, al ricorrere delle quali il deposito avviene in forma cartacea: la prima, che ricalca l'art. 110 c.p.p., ricorre nei casi in cui il deposito riguardi atti e documenti che «per loro natura o per specifiche esigenze per le attività compiute personalmente dalla processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (art. 111-*bis*, comma 3, c.p.p.).

La seconda situazione al ricorrere della quale è ammesso il deposito con modalità non telematiche si ha nei casi di malf funzionamento dei sistemi informatici, al fine di evitare la paralisi dell'attività giudiziaria.

L'ultima eccezione riguarda, invece, gli atti compiuti personalmente dalla parte, qualora questa, in base all'art. 111-*bis*, comma 4, c.p.p., abbia optato per il deposito con modalità non telematiche.

La disposizione, facendo riferimento alle sole "parti", esclude dalla facoltà di effettuare depositi analogici la persona offesa dal reato che non sia ancora costituita come parte civile o che non intenda azionare la propria pretesa risarcitoria in sede penale.

Con riferimento a tale ultima evenienza non può negarsi che la disposizione, nella sua originaria conformazione, facendo riferimento alle sole "parti" escluda dalla facoltà di effettuare depositi analogici la persona offesa dal reato che non sia ancora costituita come parte civile o che non intenda azionare la propria pretesa risarcitoria in sede penale. Così, l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto **correttivo** Cartabia del 2024 è intervenuto con una modifica, inserendo la persona offesa. Il concetto di "parte", come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri insigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolveva in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore. Si tratta, peraltro, di una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente "deboli".

La circostanza che non vengano previste sanzioni processuali in caso di violazione delle disposizioni relative al processo penale telematico può indurre a pensare che pure la persona offesa possa avvalersi del deposito cartaceo per gli atti compiuti personalmente, quale potrebbe essere la memoria indicativa di elementi di prova *ex art.* 90 c.p.p.

Si segnala, in relazione al processo penale telematico, la recente adozione del **D.M. 29 dicembre 2023, n. 217**, segnatamente del “*Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44*”, in vigore dal 14 gennaio 2024.

In estrema sintesi, vengono disciplinate le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali (e civili).

Per il nuovo processo penale telematico, il sistema prevede termini e modalità di deposito degli atti diversificate e modulate differenzialmente per tipologie di soggetti, uffici e atti.

Dal complesso delle norme dettate pare ricavare, in estrema sintesi, la seguente disciplina.

Viene prevista una prima fase transitoria, con il sistema del c.d. doppio binario (depositi telematici e cartacei).

A partire dal 14 gennaio 2024, il deposito degli atti potrà essere effettuato con modalità telematiche, sia per i magistrati (ma solo nella fase delle indagini preliminari e per alcuni uffici giudiziari: Procure, Eppo, GIP, Procure Generali, ma solo per avocazioni) che per i difensori (per tutti gli atti da compiersi presso GdP, Procure, Tribunali, Eppo e uffici di secondo grado).

Sono invece espressamente esclusi da questa prima fase applicativa tutti gli altri uffici giudiziari, le misure di prevenzione, i procedimenti di esecuzione e le rogatorie.

Dal 1° gennaio 2025 per gli uffici di primo grado e dal 30 giugno 2025 per la Corte di appello e la Corte di Cassazione, il deposito degli atti dovrà invece avvenire “esclusivamente con modalità telematiche”.

Dal 1° gennaio 2026 l'obbligo del deposito telematico degli atti riguarderà anche uffici minorili, sorveglianza, prevenzione, esecuzione, rogatorie e GdP.

Fino al 31 dicembre 2024 viene tuttavia mantenuta la possibilità di procedere anche ai depositi non telematici, ma con rilevanti differenze.

Per i magistrati il deposito anche in modalità non telematiche potrà avvenire per tutti gli atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione (noti e ignoti) e alla riapertura delle indagini.

Perciò, fino al 31 dicembre 2024, tutti gli atti del procedimento penale potranno continuare ad essere compiuti anche in modalità non telematica, fatta eccezione per gli atti relativi ad archiviazioni e riapertura indagini, i quali, a partire dal 14 gennaio 2024, dovranno essere compiuti solo con modalità telematiche.

Per i difensori, invece, fino al 31 dicembre 2024 il deposito potrà avvenire con modalità anche non telematiche, ma “ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione (...) e di riapertura delle

indagini (...) nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato”.

Di conseguenza, si potrebbe ipotizzare che dal 14 gennaio 2024 ai difensori non sarà più consentito, neanche in via transitoria, procedere al deposito di atti cartacei durante la fase delle indagini preliminari (in questo senso v. già art. 87 commi 6-bis e 6-ter d.lgs. 150/2022).

Fanno espressa eccezione a tale regola solo le impugnazioni cautelari e in materia di sequestro probatorio, per cui fino al 31 dicembre 2024 viene consentito il deposito anche con modalità non telematiche.

Rimane invece consentito il deposito mediante PEC previsto dall’art. 87-bis d.lgs. 150/2022 per tutti (e solo) i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

### Testi a raffronto

<b>CODICE DI PROCEDURA PENALE</b>	
<b>PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DOPO LA RIFORMA</b>
<p>111 <i>bis</i>. Deposito telematico.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p> <p>2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.</p>	<p>111 <i>bis</i>. Deposito telematico.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p> <p>2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.</p>

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.	4. Gli atti che le parti <b>e la persona offesa dal reato</b> compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
---	--

### 3. Avocazione e risoluzione delle stasi processuali.

Il Decreto **correttivo Cartabia del 2024** interviene in materia di avocazione e risoluzione degli stati processuali, in particolare agli artt. 412, 415 *bis* e 415 *ter* c.p.p.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha ridisegnato l'intera materia secondo alcune direttrici di fondo. In particolare, la riforma: **1) mantiene**, a fianco del controllo del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, il **controllo gerarchico** del procuratore generale presso la corte di appello, attraverso l'avocazione discrezionale delle indagini preliminari; trasforma il controllo gerarchico, affidato al procuratore generale presso la corte di appello, nel caso in cui il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni sull'azione penale, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, prevedendo l'avocazione, non più obbligatoria, ma discrezionale delle indagini preliminari; **2) introduce** ulteriori **casi di avocazione discrezionale delle indagini preliminari**, qualora il pubblico ministero non disponga tempestivamente la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari; **3) introduce** ulteriori ipotesi di **avocazione discrezionale delle indagini preliminari**, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; **4) introduce nuovi poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari**, al fine di rimediare alla stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari.

Il primo rimedio, operante rispetto al mancato esercizio dell'azione penale, è costituito dall'**avocazione discrezionale delle indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione** (art. 412, co. 2). L'attivazione del rimedio implica che il giudice per le indagini preliminari non abbia accolto la richiesta del pubblico ministero ed abbia pertanto fissato l'udienza in camera di consiglio, della quale deve dare comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (art. 409, co. 3). Il procuratore generale deve svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste, rispetto all'esercizio dell'azione penale, entro trenta giorni dal decreto di avocazione (art. 412, co. 1).

Il secondo rimedio, operante rispetto all'inerzia del pubblico ministero, è l'**avocazione discrezionale delle indagini preliminari nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro il termine previsto dall'art. 407 bis, co. 2**, nonostante la tempestiva notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della scadenza del termine di cui all'art. 405, co. 2, come prescritto dall'art. 415 *bis*, co. 1. Anche in